



COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

COMUNE DI CECINA

Eseguitane la ripubblicazione all'Al-
bo Comunale dal di 04/07/2005
al 19/07/2005

Cecina 20/07/2005
IL MESSO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' RUMOROSE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 15.06.2005

Ripubblicare
del 15/07/05
19/07/05

ARTICOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in attuazione con la Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", della Legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico" e della Legge Regionale 29 Novembre 2004 n. 67 "Modifiche alla legge regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)", disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico e detta norme tecniche di attuazione per la classificazione acustica del territorio comunale approvata con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 28 Febbraio 2005.

Ai fini del presente regolamento sono adottate le definizioni di cui all'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dei successivi provvedimenti attuativi emanati dalla Regione Toscana.

ARTICOLO 2 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in 4 classi acustiche così come rappresentate negli elaborati grafici del Piano comunale di zonizzazione acustica; all'interno delle zone acustiche omogenee devono essere rispettati i valori limite di emissione acustica, i valori limite assoluti di immissione acustica, i valori limite differenziali di immissione acustica, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

ARTICOLO 3 VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

I valori limite differenziali di immissione, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

Ai fini del presente regolamento, indipendentemente dalla classe acustica, i valori limite differenziali non si applicano al rumore prodotto da comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, nonché da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Inoltre gli stessi valori non si applicano se il livello di rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno, se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le misure ed i valori sono riferiti a quanto indicato nel Decreto 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

ARTICOLO 4 PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

- 1) qualora non possano, nel quadro della classificazione acustica, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3 della Legge Regionale n.89 del 1 Dicembre 1998;
- 2) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) della L. 447/95, come determinati ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 Tab. C.

Se alla data di entrata in vigore del piano di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate ai comma 1 e 2 di questo stesso articolo, il Consiglio Comunale provvede, entro 12 mesi, all'approvazione del piano di risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 14 novembre 1997, si verifichi successivamente, provvede entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da parte degli organi comunali competenti.

Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 1, legge 447/95, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all'art. 2 del presente regolamento e della delibera della Regione Toscana 22 Febbraio 2000 n. 77 parte 5.

Copia del progetto di risanamento sarà inviato all'ARPAT e all'USL per l'approvazione

ARTICOLO 5 PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune, dall'ARPAT e dall'azienda USL.

Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti, inequivocabilmente, il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 89/98

Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme del presente regolamento e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

Le imprese che non hanno presentato il piano di risanamento, di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di sei mesi, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

ARTICOLO 6 VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla DGR n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti:

- a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D. lgs n. 285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

b) i richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

Sono comunque considerate attività rumorose a carattere permanente e pertanto devono presentare, allegata alla richiesta di autorizzazione di inizio attività, la documentazione di cui al presente articolo, le seguenti attività:

- attività di pubblico intrattenimento e spettacolo (sale da ballo, discoteche, sale da gioco, cinematografi, teatri, circoli privati e attività similari);
- pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande con attività complementare di piano bar o spettacolo, circoli privati con trattenimenti musicali, esercizi commerciali e altre attività che fanno uso di apparecchiature o impianti sorgenti di rumore;
- impianti sportivi e ricreativi, palestre;
- attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, non condotti da aziende agricole e aventi carattere preminentemente industriale;
- attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, laboratori di analisi, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande;
- artigianato di servizi, autofficine, autocarrozerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- attività di spedizioniere, depositi di collettame, connessi all'attività di trasporto in conto terzi, compresi i depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico-scarico merci e impiego di automezzi pesanti;
- ipermercati, supermercati, centri commerciali e direzionali;
- cave (nuove attività estrattive o variazioni significative delle modalità di coltivazione) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione.

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sia prevista denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal presente articolo deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo dovrà essere depositata presso il Comune corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il titolare dell'attività attesta la presa visione dei contenuti e delle prescrizioni indicate dal tecnico competente nella valutazione di impatto acustico.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della valutazione di impatto acustico i titolari di attività commerciali che svolgono esclusivamente attività di vendita senza l'impiego di macchinari rumorosi; a tal fine i provvedimenti autorizzativi di cui al presente articolo dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ARTICOLO 7 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, L. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione revisionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/08/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95; qualora tali insediamenti siano soggetti a piano urbanistico attuativo, la valutazione preliminare di clima acustico dovrà essere effettuata in tale sede.

TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE

ARTICOLO 8 DEFINIZIONI E DEROGHE

- 1) Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi manifestazione o similare che si svolge per un periodo di tempo limitato (max. 3 Giorni consecutivi) oppure con ubicazioni variabili. Si definiscono, inoltre, attività rumorose temporanee quelle eseguite da imprese o altri soggetti per periodi limitati nel tempo in occasione di feste, fiere, mostre ed esposizioni, iniziative varie a carattere culturale, religioso e politico od accessorie ad attività commerciali (piano bar, trattenimenti danzanti) e che comunque non superino nell'arco dell'anno 30 iniziative non continuative per zona di appartenenza. Le zone sono definite ed individuate nel prospetto allegato al presente regolamento.
- 2) Si definiscono attività permanenti quelle espletate da imprese o altri soggetti a carattere annuale o stagionale in ogni caso non ricomprese fra quelle di cui al punto precedente.

Le attività rumorose temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento. Le deroghe saranno riportate in un apposito registro per ciascuna zona. Il registro è conservato ed aggiornato dal Corpo di Polizia Municipale.

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ARTICOLO 9 IMPIANTI ED ATTREZZATURE

I macchinari e gli impianti rumorosi utilizzati dai cantieri edili e stradali, sia fissi che mobili, nonché ogni altro attrezzo manuale anche potenzialmente rumoroso, dovranno essere conformi alle norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocati ed utilizzati in modo da ridurre per quanto possibile il disturbo prodotto dal rumore durante il loro esercizio.

ARTICOLO 10 ORARI

Per i cantieri edili diversi dai cantieri stradali, l'utilizzo degli strumenti di cui al precedente articolo 9 che possono determinare il superamento dei livelli acustici per classe di riferimento è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Per i cantieri stradali, l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esercizio di macchinari rumorosi e delle attività di cui all'art. 8 da parte di cantieri edili o stradali che ricadono nelle classi acustiche in cui vi sono ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, possono essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15 del presente regolamento, e comunque nel caso che tali lavorazioni avvengano in prossimità di scuole, potranno essere svolte esclusivamente fuori dall'orario scolastico.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio.

ARTICOLO 11 LIMITI MASSIMI

Per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Titolo, il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB(A) e non si applicano i limiti differenziali.

Il limite di cui al presente articolo è misurato in facciata degli edifici, e comunque in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini alla sorgente di emissione acustica.

Per le misure dei limiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998.

Qualora l'attività svolta da cantieri edili non rientra nei casi sopra disciplinati, questa dovrà essere autorizzata dal Comune ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

ARTICOLO 12 SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE OVVERO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 8 del presente regolamento, anche quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quale ad es.: piano-bar, serate musicali, ecc), quando non superano complessivamente le 30 giornate nell'arco dell'anno.

ARTICOLO 13 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

La localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, ad esclusione di quelle di cui al precedente articolo 12, è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio, ai sensi della deliberazione n. 77 del febbraio 2000.

All'interno di queste aree le attività rumorose di cui al precedente capoverso, potranno essere esercitate, previa presentazione di una documentazione almeno 3 giorni prima dell'inizio dell'attività, contenente una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento per l'area interessata e un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, il limite massimo è stabilito esternamente all'area e coincide con il limite di zona misurato in prossimità dei ricettori sensibili presenti senza applicazione dei limiti differenziali.

Per le misure dei limiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 1998.

**ARTICOLO 14 ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI
DELLE AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 13
(DEROGA SEMPLIFICATA)**

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'art. 13 potranno essere esercitate secondo le modalità di seguito indicate:

- dalle ore 10.00 alle ore 24.00

Limiti:

- 70 dB(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00
- 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00

Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno; qualora l'attività temporanea si protragga per un periodo superiore a 3 giorni occorre che sia presentata una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 89/98 corredata di una cartografia che identifichi gli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

Per le attività che non rientrano nei casi previsti dal presente articolo 14 e per quelle che non rientrano nei casi di cui all'art. 13 secondo capoverso, occorre il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Le singole attività possono sottoporre ad autorizzazione un programma temporale di attività in deroga.

**ARTICOLO 15 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE
ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE
(DEROGA NON SEMPLIFICATA)**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti (oltre le ore 24 ed oltre i 70 dB(A)) di cui agli articoli 11 e 14, del presente regolamento, occorre presentare al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda che dovrà contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere ed una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ai sensi della delibera regionale 788/99, l'autorizzazione sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale sentito il parere dell'azienda ASL.

La valutazione di impatto acustico, per aree all'aperto, avrà effetto pluriennale purché non intervengano modifiche peggiorative in termini di potenza installata delle fonti di rumore e della logistica (numero casse ed orientamento).

ASL si impegna ad emettere parere per eventi straordinari che dovessero presentare la richiesta di autorizzazione 2/3 giorni (lavorativi) prima dell'inizio dell'attività.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, e la revoca dell'autorizzazione con immediata cessazione dell'attività.

TITOLO III – ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ARTICOLO 16 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi e il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 20.00

ARTICOLO 17 MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti alla conduzione, coltivazione ed alla silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 8.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

L'uso dei cannoncini antivolatili è consentito dalle ore 7,00 alle ore 20,00 con cadenza di sparo non minore di 4 minuti ed ad una distanza minima dalle abitazioni di mt. 100.

ARTICOLO 18 CONDIZIONATORI D'ARIA

Ai fini dell'installazione di condizionatori d'aria che siano a servizio di attività produttive, commerciali ed artigianali, comunque diverse da quelle ad esclusivo uso privato, dovrà essere richiesta l'autorizzazione comunale che sarà rilasciata previa acquisizione del parere dell'azienda ASL.

L'autorizzazione di cui al comma presente è rilasciata nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della domanda redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata ai soli fini della prevenzione del disturbo eventualmente connesso con l'emissione acustica di tali impianti, restano pertanto salve tutte le altre autorizzazioni di natura edilizia.

ARTICOLO 19 ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento.

La durata di tale emissione non può comunque superare i 20 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ARTICOLO 20 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO NOTTURNO

Fatte salve le altre disposizioni normative che regolano il lavoro notturno, è fatto obbligo a chiunque intenda svolgere attività lavorativa nel periodo compreso tra le ore 21.00 e le ore 06.00 e che possa costituire anche potenzialmente sorgente di emissioni rumorose, richiedere apposito nulla osta comunale che sarà rilasciato previa presentazione della valutazione di impatto acustico redatta secondo le disposizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 788 del 13 luglio 1999.

TITOLO IV – SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21 SANZIONI

Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".

ARTICOLO 22 SOSPENSIONE E REVOCA AUTORIZZAZIONI

La violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comporta, oltre alle sanzioni previste all'articolo 21, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA
TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI**

Al Sindaco
Del Comune di Cecina
P.za Carducci, 28
57023 Cecina (LI)
p.c. Dirigente Uff.Ambiente
p.c. Dirigente Polizia Municipale

Il sottoscritto, nato a, il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante
legale della, con sede sociale in,
relativamente al proprio cantiere edile situato in,
.....
Zona

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione
all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere edile situato in
.....

A Tale fine dichiara che:

1) l'attività in questione

- rispetterà** i limiti massimi di zona in prossimità dei recettori più sensibili presenti, ad esclusione del criterio differenziale¹
- rispetterà** le condizioni contenute nell'art. 14 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000²
 - *Orario*: - dalle 8.00 alle ore 19.00.
 - *Limiti*: - 70 dB(A) 65 dB(A).
- Non potrà rispettare** le condizioni contenute nell'art. 14 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000³;

2) il rumore sarà causato da

3) l'attività si svolgerà dal giorno al giorno

4) l'attività avrà una durata giornaliera di ... ore e precisamente dalle ore alle ore

Data

FIRMA

¹ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

² È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

³ Prima di iniziare l'attività dovrà essere in possesso di dell'autorizzazione all'emissione sonora in deroga dopo aver acquisito il parere della USL

DOCUMENTI DA ALLEGARE
(Doppia Copia)

Per i cantieri che rispettano i limiti di cui al regolamento comunale e deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000

Durate fino a cinque giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare il giorno o i giorni di utilizzo delle macchine rumorose;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a cinque giorni consecutivi

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e DLgs n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti 1., 2. e 3. dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98

Cantieri edili che non possono rispettare le condizioni di cui sopra

- relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:
 - una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
 - Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle dei lavori del cantiere;
 - Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati i macchinari rumorosi.
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - Relazione tecnica contenente:
 - la durata del cantiere edile;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - limiti richiesti e la loro motivazione.

COMUNE DI CECINA
Provincia di Livorno

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA
TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI MUSICALI**

Al Sindaco
Del Comune di Cecina
P.za Carducci, 28
57023 Cecina (LI)
p.c. Dirigente Uff.Ambiente
p.c. Dirigente Polizia Municipale

Il sottoscritto, nato a il,
residente in, in qualifica di titolare/rappresentante
legale della, con sede sociale in,
relativamente alla propria manifestazione all'aperto che si terrà in
.....
Zona

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione
all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in
.....

A Tale fine dichiara che:

5) l'attività in questione

- rispetterà** i limiti massimi di zona in prossimità dei recettori più sensibili presenti, ad esclusione del criterio differenziale⁴
- rispetterà** le condizioni contenute nell'art.14 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000⁵
 - *Orario*: - dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
 - *Limiti*: - 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; - 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
- Non potrà rispettare** le condizioni contenute nell'art. 14 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000⁶;

6) il rumore sarà causato da

7) la manifestazione si svolgerà dal giorno al giorno

8) la manifestazione avrà una durata di ... ore e precisamente dalle ore alle ore

Data

FIRMA

⁴ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

⁵ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

⁶ Prima di iniziare l'attività dovrà essere in possesso di dell'autorizzazione all'emissione sonora in deroga dopo aver acquisito il parere della USL.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
(Doppia Copia)

Per le manifestazioni che rispettano i limiti di zona

Durate fino a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;

Manifestazioni che non possono rispettare le condizioni di cui sopra

- Una relazione redatta da tecnico competente ai sensi dell'art.16 della LR 89/98; una planimetria della zona in scala non inferiore a 1:500 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- Relazione tecnica contenente:
 - la durata della manifestazione;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
 - limiti richiesti e la loro motivazione.

DEFINIZIONE ZONE

ZONA 1

Delimitata da Via Rossetti (compreso l'Hotel Stella Marina), Lungo Mare del V.le della Vittoria, Via F. Gioia, Via del Ferraccio, Via Ferrucci fino a ricollegarsi con Via Rossetti.

ZONA 2

Delimitata da Via F.Gioia, lungo mare V.le della Vittoria, Largo Cairoli compreso, V.le della Repubblica, Via Ferrucci, Via del Ferraccio fino a ricollegarsi con Via F. Gioia.

ZONA 3

Delimitata da Largo Cairoli (escluso), lungo mare V.le della Vittoria fino al Fiume Cecina, Via Volterra, Via Sforza, V.le della Repubblica fino a ricollegarsi con Largo Cairoli.

ZONA 4

Area delle Gorette: dal Fiume Cecina (Compreso), lungo mare fino al confine con Rosignano (Fosso Mozzo), Via dei Campi Lunghi, Via Volterra, fino a ricollegarsi con il lungo fiume verso il mare.

ZONA 5

Delimitata da Via Campi Lunghi, Via Volterra, Via sforza, Via Ferrucci Compreso Maneggio e Tiro a Volo fino al rilevato ferroviario linea Genova Roma esclusa l'area della Villa della Cinquantina.

ZONA 6


Centro di Cecina

ZONA 7


Centro di S.P. Palazzi compreso Collemezzano

ZONA 8

Altre Zone



SCHEMA N° 1
 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI
 EMISSIONE TEMPORANEA



SCHEMA N° 2
CONFRONTO ALTERNATIVE